

STATUTO

COOPERATIVA AGORA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CASCINA NIBAI SNC
Numero REA: MI - 1771173
Codice fiscale: 04760810962
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 4939 DELLA RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita la società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"COOPERATIVA AGORA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 2 SEDE

Art. 2 La sede della società è posta in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI).

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

Art. 3 DURATA

Art. 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

Art. 4 SCOPO

Art. 4) Scopo della cooperativa è quello di perseguire in modo mutualistico l'interesse generale dei soci, di perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico i soci possono instaurare fra loro ogni rapporto di lavoro riconosciuto dalla Legge. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

Art. 5 OGGETTO SOCIALE

Art. 5) Oggetto sociale della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- b) centri diurni, centri socio educativi (CSE), centri residenziali, centri diurni integrati per disabili (CDD), servizi di formazione alla autonomia (SFA), residenze sanitarie disabili (RSD), strutture di accoglienza e socializzazione quali: comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza per le persone in stato di bisogno quali: stranieri ed extracomunitari anziani, disabili, minori, tossicodipendenti, detenuti;
- c) strutture semiresidenziali con carattere animativo, didattiche, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- d) strutture alberghiere, ludoteche, asili nido, fattorie didattiche, centri di riabilitazione e animazione equestre; servizi e attività di tipo agricolo e agriturismo anche con l'impiego e allevamento di animali; casa vacanza e campeggi aperti a singole famiglie o a gruppi ed organizzazioni con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno scolastico e di riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia,

quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di consulenza; progettazione di servizi; consulenze psicologiche, psicoterapeutiche;

g) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato bisogno;

h) attività di promozione e di sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la Cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico o tecnologico;

i) come attività secondaria possono essere aperti punti vendita occasionali, o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi; tali prodotti appartengono alle seguenti categorie: piccoli oggetti, mobili e soprammobili, giochi, passatempi, accessori vari, articoli da regalo ecc. di legno, ceramica, terracotta, porcellana ed affini, fiori secchi e quant'altro materiale costituente i tipi di prodotto sopra descritto;

j) erogazione servizio trasporti sociali;

k) progettazione di servizi legati alla cooperazione internazionale.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

l) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

m) partecipare a bandi e gare d'appalto anche associata con altre cooperative;

n) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

o) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

p) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

q) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

r) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Art. 6 RAPPORTI DI LAVORO

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma

autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata occasionale, sotto forma di contratto di collaborazione a progetto, di consulenza, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti della L. 381/91, la cooperativa potrà altresì avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi dalla collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate annualmente dall'assemblea di bilancio; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Art. 7 SOCI

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

Sono soci cooperatori coloro che, indipendentemente dalla categoria dei soci di appartenenza:

a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al

rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
e) categorie di soci cooperatori:

1. soci lavoratori
2. soci volontari;
3. soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa la quale provvederà :

- a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto dell'ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere di tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e l'esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto. Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c..

Possono essere soci anche i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992.

Fino a che sussista il divieto di legge, non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio attività concorrenziali con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende

instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dall'art. 11.2 del presente statuto, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci cooperatori sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno" e secondo la normativa vigente.

E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con lo status di socio cooperatore secondo le casistiche previste dal contratto di lavoro adottato dalla Cooperativa.

Art. 8 RECESSO - ESCLUSIONE

Art.8.0) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Art.8.1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere e/o essere escluso il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

Art. 8.2.) L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; ovvero dalle casistiche previste dal contratto di lavoro adottato dalla cooperativa;

3) per la mancata partecipazione diretta per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

4) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali arrecando gravi danni alla cooperativa, ovvero, a titolo esemplificativo, aver sottratto commesse di lavoro o fornito notizie a concorrenti o aver espresso valutazioni negative e/o notizie riservate relativa la cooperativa;

5) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

6) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, se nominato, oppure all'assemblea come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

Art. 8.3) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

Art. 8.4) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli

eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art. 8.5) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dall'art.8.6/8.7, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 8.6) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nel precedente art. 8.5.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

Art. 9 SOCI SOVVENTORI

Art. 9) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore sarà attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 10) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare del rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) adottato dalla cooperativa.

Art.10.1) Il contratto di lavoro è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 11 PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11.1) Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 100,00 (cento) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
- b) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 100,00 (cento) ciascuna detenute dai soci sovventori;
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

Art. 11.2) Il capitale sottoscritto dovrà essere versato entro tre mesi dalla sottoscrizione.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12) L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni

disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

Art. 13 RISTORNI

Art. 13 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, proposti dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall'assemblea, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 6 a. b. c. del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;

i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per l'intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci

in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142.

Art. 14 ORGANI SOCIALI

Art. 14 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 15 DECISIONI DEI SOCI

Art. 15.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

Art. 15.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

Art. 15.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

Art. 15.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

Art. 15.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

Art. 15.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle

assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

Art. 16 L'ASSEMBLEA

Art. 16.1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

Art. 16.2) procede alla nomina delle cariche sociali;

Art. 16.3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;

Art. 16.4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;

Art. 16.5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

Art. 16.6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

Art. 16.7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

Art. 16.8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

Art. 16.9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

Art. 16.10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

Art. 16.11) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

Art. 16.12) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

Art. 16.13) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 16.14) L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

Art. 16.15) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

Art. 16.16) In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci

interventuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

Art. 17 VOTAZIONI

Art. 17.1 Le votazioni devono essere palesi.

Art. 17.2 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Art. 17.3 Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Art. 17.4 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Art. 17.5 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 17.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Art. 17.7 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Art. 17.8 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 17.9 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

Art. 17.10 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 18 ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da tre membri, il cui numero è stabilito dall'assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

Quando l'organo amministrativo è composto da tre membri, in caso di disaccordo tra i tre decide l'intero organo amministrativo.

Art. 18.2 Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.3 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

Art. 18.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 18.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Art. 18.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 18.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 18.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 18.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 18.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 18.11 Le deliberazioni sono assunte con le seguenti modalità: alla prima votazione è richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri; alla seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente vale doppio.

Art. 18.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Art. 18.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

Art. 18.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici

registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

Art. 18.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 18.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

Art. 18.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 POTERI DI RAPPRESENTANZA

Art. 19.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

Art. 19.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Art. 19.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 19.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

Art. 19.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 20 IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 20.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

Art. 20.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Art. 20.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

Art. 20.4 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affidato il controllo contabile della società.

Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 21 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori, o Sindaci o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 1.000,00 (mille). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e lo comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione; la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 22 SCIoglimento

Art. 22) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 23 LIQUIDAZIONE

Art. 23.1) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Art. 24 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24.1) L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Art. 24.2 Le disposizioni artt. 13; e 23.1 in particolare per i divieti e gli

obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Art. 24.3 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

In originale firmato:

FLAVIO GIUFFRE'

EUGENIA CARICATO notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 1/2012, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Bollo esente.

Milano, 20 settembre 2021